

# REGOLAMENTO REPERIBILITA'

(approvato dalla G.C. con atto n. 408/11 e succ. mod. 434/11 e 327/14)

## Art. 1 – Oggetto

**1.1** il presente regolamento disciplina il funzionamento del servizio di reperibilità/pronto intervento, le cui finalità risultano meglio specificate nell'art. 2

## Art. 2 – Finalità del servizio

**2.1** il servizio di reperibilità – pronto intervento ha come finalità essenziale di fronteggiare e, ove possibile, eliminare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia della pubblica incolumità. L'attivazione del servizio di pronta reperibilità deve essere motivata da presupposti di indifferibilità ed urgenza dell'intervento e riferite solo ed esclusivamente alla salvaguardia dell'igiene, della difesa del patrimonio del Comune, del rispetto di Leggi e Regolamenti e altri gravi motivi valutati dal dirigente di turno riconducibili alle finalità essenziali dello stesso servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare nelle situazioni di pericolo atte all'attivazione del servizio di reperibilità, i seguenti casi:

- cedimento non prevedibile della sede stradale, incidenti sulla sicurezza stradale, per il quale si rende necessario disporre tempestivamente l'interdizione alla circolazione, la predisposizione di percorsi alternativi, primi lavori di ricondizionamento e/o delimitazione del pericolo;
- incendi o crolli edifici, pubblici o privati, per i quali si rende necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità
- incidenti stradali con danni a strutture o intralci e/o rischi per la percorribilità delle strade
- frane, smottamenti, allagamenti

Non sono ammesse chiamate di reperibilità per interventi programmabili nel tempo.

**2.2** il dirigente di turno viene attivato esclusivamente dalle seguenti figure:

- nella fascia oraria dalle 08:00 alle 20:00 dal personale della Polizia Municipale;
- nella fascia oraria dalle 20:01 alle 07:59 dagli operatori del servizio di sorveglianza privata con sede in Villa Bruno

**2.3** i recapiti telefonici del dirigente e del personale di reperibilità sono a disposizione esclusivamente delle figure di cui al precedente punto 2.2

## Art. 3 – Modalità di intervento

**3.1** il personale della Polizia Municipale o gli operatori del servizio di sorveglianza privata con sede in Villa Bruno attivano il dirigente di turno per le situazioni di pericolo di cui al punto

2.1 con le seguenti modalità di intervento:

- ricevuta la segnalazione viene subito informato il dirigente di turno;
- lo stesso valutata la situazione dispone l'intervento di tutti o solo di alcuni componenti della squadra di pronto intervento. Nel caso di eventi di carattere eccezionale (emergenze di tipo A – B- C sistema introdotte dal d.Lgs. n.112/1998) il dirigente di turno informa subito il Sindaco e il Responsabile della Funzione 1 per

l'attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) con i quali valuterà anche l'eventuale necessità di attivare la squadra di pronto intervento.

**3.2** ogni intervento effettuato verrà registrato dal dirigente di turno con apposita relazione che conterrà: Organo che ha chiesto l'intervento, motivo dell'attivazione, personale attivato, misure adottate, impegno temporale complessivo. Detta relazione dovrà essere trasmessa, entro il primo giorno lavorativo utile, al Sindaco ed al Servizio Personale.

#### **Art. 4 – Servizi ed aree interessate dalla reperibilità**

- 4.1** i profili professionali del personale interessato al servizio di pronta reperibilità sono i seguenti, salvo eventuali modifiche all'art. 14 del vigente C.C.I.D.:
- a. Dirigenti dei settori: 1 unità;
  - b. Corpo di polizia municipale ( ruolo direttivo e operatori ); 8 unità più 1 unità amministrativa (cat. B) per 6 turni;
  - c. Servizio di protezione civile: 1 unità;
  - d. Personale tecnico ( funzionario, istruttore direttivo, istruttore geometra): 3 unità;
  - e. Servizio giardini( funzionario agronomo,istruttore direttivo agronomo, capo giardinieri,operai, operai segnaletica): 5 unità;
  - f. Servizi sociali: 1 unità più 1 unità amm.va per 6 turni Cat. B, (dai Servizi Sociali o dal Servizio Personale e Scuole);
  - g. Servizi demografici: 2 unità;
  - h. Servizio informatico: 2 unità;
  - i. Settore Ambiente: 1 unità amministrativa per 6 turni.

#### **Art. 5 – Competenze del coordinatore della reperibilità**

**5.1** il dirigente di turno riveste competenze di coordinatore dell'attività di tutti i dipendenti in reperibilità, a prescindere dal fatto che gli stessi non prestino la propria attività lavorativa presso il settore dallo stesso diretto. Allo stesso, pertanto, compete la redazione delle specifiche disposizioni di servizio atte a garantire il regolare funzionamento del servizio di reperibilità.

**5.2** Nel momento in cui viene attivato il C.O.C. di Protezione Civile, le competenze di coordinamento faranno capo all'Autorità di Protezione Civile come previsto dalle normative vigenti e dai provvedimenti adottati dall'Ente.

#### **Art. 6 – Competenze dei dirigenti dei settori: aspetti organizzativi**

**6.1** il dirigente di ogni settore i cui servizi sono interessati alla reperibilità, dovrà individuare il personale e i relativi turni di reperibilità. Per il solo personale tecnico (lett. d art. 4) è onerato alla programmazione il dirigente del settore organizzazione e personale, per tutti i profili previsti. Detti turni dovranno essere inoltrati al servizio personale a mezzo mail entro il 25 del mese precedente quello cui si riferisce il turno. Il servizio personale inoltrerà i turni alle figure di cui al punto 2.2 dell'art. 2

**6.2** il dirigente di ogni settore curerà anche l'inoltro, sempre all'ufficio del personale, di eventuali modifiche o sostituzioni di personale per i casi di esclusione di cui al successivo art.9

#### **Art. 7 – Turnazioni**

**7.1** il dipendente non può essere messo in turno di reperibilità per un periodo superiore a sei (6) volte al mese.

**7.2** una volta fissati i turni, ogni modifica può essere apportata solo subordinatamente a specifica autorizzazione del dirigente, fatti salvi i casi di infortunio o malattia debitamente comprovati.

**7.3** sono esentati dal turno di reperibilità coloro che non possono adempiere alla relativa disposizione di servizio per: forza maggiore, malattia, caso fortuito, ragioni personali o familiari debitamente comprovate.

il dipendente in turno di reperibilità che, per ragioni di malattia o infortunio, non può effettuare il servizio, avrà l'obbligo di informare tempestivamente il servizio del personale mediante comunicazione telefonica con messaggio alla segreteria telefonica di detto servizio. Per gli altri casi di esenzione la comunicazione tempestiva ed anticipata va inoltrata al dirigente del settore di appartenenza che provvederà celermente a trasmetterla al servizio del personale.

**7.4** ai dipendenti in turno di reperibilità che non potranno effettuare il servizio, non spetterà il compenso giornaliero previsto dal comma 1 dell'art. 23 del CCNL per l'intera durata dell'indisposizione, a partire dal giorno stesso – compreso – dell'avvenuta comunicazione.

**7.5** il dipendente che, essendo in turno di reperibilità, non risultasse reperibile perde il compenso maturato per il turno e sarà soggetto a sanzioni disciplinari e sarà escluso dal servizio di reperibilità per tre mesi.

#### **Art. 8 – Squadra di pronto intervento**

**8.1** al fine di garantire il servizio di reperibilità, giornalmente sarà composta una squadra di pronto intervento con le unità di personale indicate al precedente punto 4

**8.2** l'attivazione della squadra di pronto intervento, verrà stabilita dal dirigente di turno che valuterà e disporrà l'intervento di tutti o solo alcuni componenti della squadra o dei profili professionali, garantendo, comunque, numero di unità sufficienti a fronteggiare la situazione.

Ai componenti della squadra di pronto intervento reperibili sarà consentito l'utilizzo degli automezzi comunali per tutti i necessari spostamenti dalle sedi di lavoro al punto in cui necessita l'intervento

**8.3** i componenti della squadra di pronto intervento, successivamente all'attivazione, dovranno raggiungere tempestivamente, e comunque non oltre 30 minuti dalla chiamata, il posto di servizio indicato. Nel caso di ritardo non giustificabile, il componente sarà soggetto a sanzioni disciplinari e sarà escluso dal servizio di reperibilità per un mese.

#### **Art. 9 – Adesione ed esclusione al servizio di reperibilità**

**9.1** sono ammessi a svolgere il servizio di reperibilità i dipendenti che volontariamente vi aderiscono ancorché appartenenti ad aree diverse di cui all'art. 4 purché rientranti nei profili professionali indicati al citato articolo. L'istanza di adesione va presentata al dirigente del settore di appartenenza che, se non rientrante in quelli interessati alla reperibilità, la trasmetterà al servizio del personale per l'inoltro al dirigente del settore competente a cui il profilo si riferisce.

Qualora il personale che aderisce volontariamente non sia in numero sufficiente a garantire l'efficienza del servizio i dirigenti delle aree interessate inseriranno tutti i dipendenti appartenenti ai profili richiesti. È possibile, su specifica istanza, esentare il personale non interessato alla partecipazione laddove sia assicurato un numero sufficiente di personale atto a garantire l'efficienza del servizio di reperibilità.

Il personale che non presta il servizio volontariamente verrà alternato nella programmazione dei turni in modo da garantire il numero richiesto ma in misura residuale rispetto al dipendente volontario.

**9.2** sono esentati dal servizio i dipendenti che presentano idoneità parziali alle mansioni con limitazioni incidenti sulla natura degli interventi richiesti dal servizio di reperibilità.

**9.3** i dipendenti il cui rapporto di lavoro è a tempo parziale, sono inseriti nei turni di reperibilità in proporzione all'orario effettuato e, in caso di part – time verticale, nei giorni in cui viene resa la prestazione.

#### **Art. 10 – Copertura oraria assicurata dal servizio di pronta reperibilità**

**10.1** il servizio ricopre l'intero anno solare negli orari non di ordinario servizio comunale.

**10.2** nel rispetto di quanto indicato al comma 1, gli orari di reperibilità risultano i seguenti:

lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 00.00 alle ore 08:00 – dalle ore 15:30 alle ore 23:59 ( per complessive 16 ore e 30 minuti)

martedì e giovedì: dalle ore 00:00 alle ore 08:00 – dalle ore 16:30 alle ore 23:59 (per complessive 15 ore e 30 minuti)

sabato (giorno feriale non lavorato), domenica e giornate festive infrasettimanali: dalle ore 00:00 alle ore 23:59 (per complessive 24 ore)

Per il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale e per gli altri servizi in turno, l'orario di reperibilità tranne per il caso in cui sia disposto in mancanza di attività ordinaria, è determinato, preferibilmente, in riferimento alla turno pomeridiano dei dipendenti per una durata max di complessive 12 ore giornaliere. Nelle giornate di domenica e festivi infrasettimanali, in considerazione del ridotto numero di personale in turno, l'orario di reperibilità avrà una durata max di complessive 18 ore giornaliere. L'articolazione oraria, in tutti i casi, andrà dalle ore 00:00 a inizio turno e da fine turno alle ore 23:59.

Qualora la reperibilità cada di domenica o comunque in giornata di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto, previa richiesta scritta, ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

#### **Art. 11 – Compensi e copertura assicurativa**

**11.1** il servizio di pronta reperibilità, verrà compensato secondo la misura stabilita dall'art. 23 del CCNL 14.09.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Detta indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

**11.2** le risorse necessarie per i compensi relativi a prestazioni assicurate per attivazione del servizio di reperibilità sono stabilite in quota parte, corrispondente alla spesa sostenuta nell'anno precedente, da una quota del monte-ore contrattualmente fissato per remunerare le prestazioni oltre il normale orario di servizio (straordinario).

**11.3** a scelta del dipendente impegnato in servizio di pronta reperibilità, in luogo del pagamento del corrispettivo potrà richiedere il recupero delle ore prestate.

**11.4** La copertura assicurativa INAIL dei dipendenti in reperibilità è garantita dal momento dell'attivazione dell'intervento e per tutta la durata dello stesso.

#### **Art. 12 – Norma transitoria e finale**

**12.1** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

### **Art. 13 – Entrata in vigore**

**13.1** il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione della deliberazione che lo approva.

/af